



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di una piattaforma “lot” per l’ottimizzazione del flusso di traffico nel parcheggio aziendale  
Sogei”*

**CAPITOLATO TECNICO**

**FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA “IOT” PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI TRAFFICO NEL  
PARCHEGGIO AZIENDALE SOGEI**



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
1.1	Definizioni.....	4
1.2	Prescrizioni in materia di sicurezza .....	4
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL CAPITOLATO.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO.....</b>	<b>7</b>
3.1	Sensori di parcheggio .....	7
3.2	Gateway.....	7
3.3	Maxischermo .....	7
3.4	Servizio di gestione cloud dell’infrastruttura IoT di rete LoraWan .....	8
3.5	Servizio di manutenzione .....	8
<b>4</b>	<b>CONSEGNA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA.....</b>	<b>10</b>
4.1	Definizione del piano di lavoro.....	10
4.2	verifica di conformità sui campioni .....	11
4.3	verifica di conformità .....	11
<b>5</b>	<b>ENTITÀ E DURATA DELL’IMPEGNO .....</b>	<b>13</b>
5.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	13
5.2	Modalità di comunicazione .....	13
5.3	Luogo di svolgimento .....	13
5.4	Lingua .....	13
5.5	Riservatezza.....	14
<b>6</b>	<b>SOPRALLUOGO.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>7</b>	<b>LIVELLI DI SERVIZIO .....</b>	<b>15</b>



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di una piattaforma “lot” per l’ottimizzazione del flusso di traffico nel parcheggio aziendale  
Sogei”*

<b>8</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....</b>	<b>17</b>



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura e il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria della fornitura del servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovranno conformarsi la fornitura e il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovranno conformare la fornitura e il servizio;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura e del servizio;
- Malfunzionamento/i: qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità di quanto fornito e comunque ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto a quanto riportato sulla documentazione tecnica e/o sulla manualistica d'uso;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

### **1.2 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione; devono inoltre rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza:

- Legge 1 marzo 1968, n. 186 "disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, "attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione";
- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, "attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";



*“Fornitura di una piattaforma “lot” per l’ottimizzazione del flusso di traffico nel parcheggio aziendale  
Sogei”*

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Norme UNI e CEI di riferimento.

È fatto obbligo alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

Le apparecchiature fornite devono essere marcate CE, devono essere corredate di informazioni utili al loro smaltimento integrale o di parti di esse, in conformità con la vigente normativa in materia.

La Società dovrà fornire idonea documentazione in merito alla sicurezza di quanto fornito; in particolare, dovrà documentare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

La Società s’impegna a porre in essere, prima dell’inizio delle attività contrattuali, quanto necessario a garantirne l’esecuzione in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008.



## **2 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di una piattaforma “IoT” per l’ottimizzazione del flusso di traffico nel parcheggio aziendale in favore della Sogei, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni Particolari di RdO.

In particolare si richiede:

- a) fornitura di n. 1000 sensori di parcheggio, incluso servizio di progettazione, messa in opera e configurazione di rete LoraWan,
- b) fornitura di un maxischermo display informatico da esterno,
- c) servizio in cloud di gestione dell’infrastruttura IoT di rete LoraWan per 36 mesi, decorrenti dalla data di positiva verifica di conformità, comprensivo di:
  - software di gestione della infrastruttura IoT “Lora manager”,
  - software di gestione degli stalli,
  - disponibilità di gestione completa via API REST richiamabili da Sogei,
- d) n. 3 Gateway IP 67 in tecnologia Lorawan, WiFi e 3G/LTE, validi almeno fino a 1000 dispositivi, incluso servizio di progettazione per la messa in opera e configurazione per la connessione dei sensori al servizio in cloud,
- e) servizio di manutenzione per 36 mesi, decorrenti dalla data di positiva verifica di conformità,
- f) consegna, installazione e posa in opera di tutti i dispositivi oggetto della fornitura.



### **3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO**

Nel presente paragrafo sono indicate le caratteristiche minime relative alla fornitura e ai servizi di cui al precedente paragrafo 2.

#### **3.1 SENSORI DI PARCHEGGIO**

La società dovrà fornire i 1000 (mille) sensori di parcheggio, incluso servizio di progettazione, messa in opera e configurazione di rete LoraWan, aventi le seguenti caratteristiche:

- tecnologia LoraWan 868 MHz (certificata per l’Europa),
- marcati CE,
- durata batteria minimo 10 anni,
- installazione sulla superficie (no carotaggio),
- interfaccia di comunicazione BLE (Bluetooth Low Energy).

#### **3.2 GATEWAY**

La società dovrà fornire n. 3 (tre) Gateway, incluso il servizio di progettazione per la messa in opera e configurazione per la connessione dei sensori al servizio in cloud, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- tecnologia LoraWan 868 MHz (certificata per l’Europa),
- interfaccia 3G/LTE,
- interfaccia di comunicazione WiFi (2,4 e 5 GHz),
- 16 canali,
- grado di protezione minimo IP 67,
- alimentazione sia POE (Power Over Ethernet) che da rete elettrica (eventualmente tramite adattatore PSE),
- antenne esterne per tutte le interfacce.

I tre gateway devono essere in grado di poter gestire 1000 sensori endpoint.

#### **3.3 MAXISCHERMO**

La società dovrà fornire un maxischermo display informativo con le seguenti caratteristiche:



- da esterni,
- dimensione minima 200x100,
- resistente a polvere e agenti atmosferici es. IP67,
- a uso parcheggio,
- programmabile da remoto.

### **3.4 SERVIZIO DI GESTIONE CLOUD DELL’INFRASTRUTTURA IOT DI RETE LORAWAN**

La società dovrà fornire il Servizio di gestione in cloud dell’infrastruttura IoT di rete LoraWan con le seguenti caratteristiche:

- software di gestione della infrastruttura IoT “Lora manager”, con Device Management
- software di gestione degli stalli.

Entrambe le applicazioni devono essere accessibili da Sogei tramite chiamate API e/o REST.

### **3.5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

La Società dovrà erogare il servizio di manutenzione comprensivo dei servizi di supporto e aggiornamento di tutti i prodotti hardware e software forniti, a decorrere dalla data di esito positivo di verifica di conformità, per 36 (trentasei) mesi.

Resta inteso che, in tale periodo, la fornitura e consegna di tutti i prodotti o elementi accessori saranno a carico esclusivo della Società, che dovrà curare l’intermediazione col produttore originale per eventuali oneri di importazione e/o spedizione.

La Società dovrà disporre di una struttura di assistenza tecnica, collocata sul territorio italiano, per erogare i servizi di manutenzione per tutta la durata e nei tempi previsti dal presente capitolato, al fine di garantire la piena funzionalità di tutti i prodotti hardware e software oggetto della fornitura, nonché un intervento tempestivo e tracciabile per l’espletamento dei servizi nei tempi previsti.

Tutti gli elementi necessari allo svolgimento del servizio saranno comunque a cura ed a carico della Società, ivi inclusi i componenti che eventualmente si rendessero necessari per la diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti, ovvero i costi di trasferimento, riparazione e/o sostituzione degli apparati.

A fronte degli interventi di manutenzione, tutti i prodotti aggiornati e l’eventuale nuova documentazione a corredo dovranno essere consegnati presso la medesima sede di utilizzo dei prodotti riparati e/o sostituiti.





La struttura di assistenza tecnica dovrà essere costituita da personale dedicato allo svolgimento di tutte le attività tipiche di gestione di malfunzionamenti e quindi dovrà:

- accogliere ed analizzare la segnalazione ricevuta o la problematica rilevata;
- notificare a Sogei l’apertura del guasto riportando data e orario di accettazione;
- avviare una preliminare fase di analisi del malfunzionamento al termine della quale deve essere fornita una soluzione temporanea (workaround);
- comunicare l’esito della prima diagnosi a Sogei indicando i tempi di ripristino ipotizzati;
- coordinare gli interventi delle strutture della Società coinvolte;
- concordare con Sogei le modalità ed i tempi di intervento, curarne il monitoraggio;
- sollecitare l’esecuzione degli interventi nel rispetto dei livelli di servizio;
- verificare con il personale Sogei l’effettiva risoluzione del problema;
- chiudere la segnalazione comunicando le cause del disservizio;
- notificare a Sogei la chiusura del guasto riportando data e orario di risoluzione.

Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e della rete nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è fatta salva in ogni caso la facoltà di Sogei di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente.



#### **4 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA**

La consegna dovrà essere effettuata presso Sogei, Via Mario Carucci 125, PA04 entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di verifica di conformità positiva dei campioni, di cui al successivo paragrafo 4.2.

La Società dovrà consegnare l’intera fornitura e procedere all’installazione che dovrà essere completata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di consegna.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di completamento delle attività di installazione, configurazione e test di funzionamento, Sogei procederà alla verifica di conformità di cui al paragrafo 4.3.

All’esito positivo della stessa verrà prodotto apposito verbale da allegare alla fattura per il pagamento.

##### **4.1 DEFINIZIONE DEL PIANO DI LAVORO**

Il Responsabile della fornitura, in collaborazione con il referente SOGEI, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, dovrà presentare a Sogei un “Piano di lavoro” che assicuri il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti con SOGEI, il costante monitoraggio della fornitura, lo stato di avanzamento delle attività ed eventuali vincoli e criticità.

Sarà cura del Responsabile della fornitura mantenere aggiornato il Piano di lavoro per consentire a SOGEI il costante monitoraggio della stessa.

Il Piano di lavoro dovrà essere strutturato in modo da riportare:

- la tempistica e la descrizione delle attività previste,
- la data di avvio della verifica di conformità da parte di Sogei e il numero dispositivi da consegnare e attivare per la verifica stessa comprendenti almeno un campione per i sensori di cui al paragrafo 3.1 ed un campione per i gateway di cui al punto 3.2;
- lo stato di avanzamento delle attività;
- eventuali vincoli e criticità.

Il Piano di lavoro potrà essere soggetto a modifiche e ripianificazioni, secondo le esigenze di SOGEI o dei vincoli e delle criticità che dovessero emergere.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione fornita dalla SOGEI o quanto realizzato per il servizio, al di fuori delle attività oggetto dell’incarico affidato.



#### **4.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ SUI CAMPIONI**

Entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla consegna dei campioni, il cui termine deve essere indicato nel Piano di lavoro (comunque entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di stipula), la fornitura (il numero di campioni definiti nel Piano) sarà sottoposta alla verifica di conformità, volta a certificare che i prodotti forniti siano conformi a quanto richiesto.

La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità.

La Società potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti.

In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l’applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 7, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva, verrà prodotto un verbale dalla cui data decorrerà il termine entro il quale consegnare l’intera fornitura presso Sogei.

Tale verbale dovrà riportare, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data ed il luogo dell’avvenuta consegna dei campioni riportati sul Verbale di consegna;
- i dati identificativi degli apparati della fornitura oggetto del Verbale di consegna;
- l’esito della verifica di conformità sui campioni.

#### **4.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Una volta completate le attività, l’intera sarà sottoposta da Sogei a verifica di conformità, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità.



La Società potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti.

In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l’applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 7, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva, sarà prodotto il “Verbale di conformità” finale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Sogei.

Tale verbale dovrà riportare, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data ed il luogo dell’avvenuta consegna riportati sul Verbale di consegna;
- i dati identificativi degli apparati della fornitura oggetto del Verbale di consegna;
- l’esito della verifica di conformità.

La data di sottoscrizione del suddetto “Verbale di verifica di conformità” con esito positivo verrà considerata quale “Data di Accettazione della fornitura” da parte della SOGEI. La produzione del citato documento è condizione essenziale per la fatturazione ed il pagamento alla Società dei corrispettivi relativi ai prodotti forniti.



## **5 ENTITÀ E DURATA DELL’IMPEGNO**

Il contratto che verrà stipulato con Sogei S.p.A. avrà efficacia per **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data di stipula e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

### **5.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

La Società dovrà comunicare a, prima della stipula del contratto, congiuntamente alla documentazione per la stipula presentata, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale Responsabile unico delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse. Tale responsabile può coincidere con il responsabile del coordinamento e della pianificazione.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà cura del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle connesse attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Al fine di assicurare il coordinamento della fornitura e del servizio di manutenzione, il Responsabile contrattuale dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione della fornitura e dei servizi richiesti.

### **5.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail ed un numero di telefono al quale rivolgersi h24, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

L’organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

### **5.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede Sogei di Via Mario Carucci 125, PA04.

### **5.4 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana.



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di una piattaforma “lot” per l’ottimizzazione del flusso di traffico nel parcheggio aziendale  
Sogei”*

## **5.5 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società, Sogei e l’Agenzia delle Entrate sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i prodotti software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.



## **6 LIVELLI DI SERVIZIO**

Il servizio di manutenzione sia dell’hardware sia del software dovrà essere prestato dalla Società, per tutto il periodo di validità del contratto, h24 per 365 giorni all’anno.

Per la risoluzione dei malfunzionamenti hardware si richiede il rispetto dei seguenti livelli di servizio:

- ripristino della operatività entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla segnalazione del malfunzionamento;
- completa risoluzione del malfunzionamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento per il ripristino di tutte le funzionalità dell’apparecchiatura.

Per la risoluzione dei malfunzionamenti software si richiede il rispetto dei seguenti livelli di servizio:

- ripristino della operatività entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento;
- completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento per il ripristino di tutte le funzionalità.

Nel caso in cui la Società riscontri un malfunzionamento che richieda un periodo di ripristino superiore ai livelli di servizio indicati (normale periodo di ripristino), la Società dovrà, entro la scadenza dei termini prescritti dai livelli di servizio, concordare con Sogei il tempo necessario alla risoluzione del malfunzionamento.

In casi particolarmente critici, su specifica richiesta di Sogei, la Società dovrà effettuare senza alcun onere aggiuntivo a carico di Sogei e/o dell’Amministrazione.



## **7 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicato nel Piano di lavoro per la consegna dei campioni, di cui al precedente paragrafo 4.1, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Tale penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società abbia affidato il trasporto.
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna e della fornitura di cui al precedente paragrafo 4, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Tale penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società abbia affidato il trasporto.
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per l'installazione e posa in opera di cui al precedente paragrafo 4, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Tale penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società abbia affidato il trasporto.
- In caso di esito negativo della verifica di conformità sui campioni di cui al precedente paragrafo 4.2, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità positivo delle apparecchiature elettroniche.
- In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al precedente paragrafo 4.3, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità positivo delle apparecchiature elettroniche.
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la risoluzione del malfunzionamento di cui al precedente paragrafo 6, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Tale penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società abbia affidato il trasporto.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale si ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale.





## **8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di cui al precedente paragrafo 2, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale/certificato di positivo verifica di conformità per un importo determinato sulla base del numero di sensori effettivamente consegnati e dei relativi prezzi unitari, nonché del maxischermo, comprensivi di tutte le attività ed i servizi di cui al presente capitolato tecnico.

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione per 36 mesi, la Società potrà emettere fatture trimestrali posticipate, successivamente al rilascio del verbale positivo di verifica di conformità da parte della Sogei per ciascun trimestre di riferimento.

All’atto della presentazione le fatture dovranno essere corredate, pena l’inesigibilità delle stesse, dalla seguente documentazione:

- copia del Verbale di Consegna;
- copia del verbale/certificato di verifica di conformità positivo;
- riferimenti contrattuali (n. repertorio del contratto e Cig).